



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

25/6/2012

Alla c.a. Responsabile Risorse Umane

Oggetto

Maxisanzione per lavoro nero - instaurazione del rapporto di lavoro contestuale all'accertamento

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Di seguito si riporta una scheda che sintetizza le situazioni che comportano l'applicazione della c.d. "Maxisanzione per lavoro nero", in considerazione anche di un recente chiarimento fornito dal Ministero del lavoro inerente la regolarizzazione del rapporto di lavoro il giorno stesso dell'accertamento ispettivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA' DELLA MAXISANZIONE PER LAVORO NERO

La maxisanzione per lavoro nero si applica esclusivamente in caso di impiego di "lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione di lavoro" alle dipendenze di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Non si applica ai rapporti di lavoro "genuini" instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego, qualora sia prevista (collaborazioni coordinate continuative, anche a progetto, associazioni in partecipazione). In tali ipotesi viene sanzionata l'omessa comunicazione.

La mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego (C.O.) costituisce pertanto l'indice rivelatore dell'impiego di lavoratori "in nero" e il presupposto per l'applicazione della maxisanzione.

Non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che regolarizza, spontaneamente e, integralmente, per l'intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione.

La regolarizzazione deve avvenire prima che sia stato avviato un procedimento di verifica, controllo, richiesta di documenti o informazioni, accertamento o della convocazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione monocratica:

1) Regolarizzazione avvenuta prima del termine per adempiere al primo versamento contributivo: fino al 16 del mese successivo il datore di lavoro può evitare la maxisanzione anche con la sola comunicazione al Centro per l'impiego dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto (sanzionata la tardiva comunicazione);

2) regolarizzazione avvenuta dopo il 16: la maxisanzione non è applicabile esclusivamente qualora il datore di lavoro:

- denunci spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga;
- provveda al versamento di quanto complessivamente dovuto (contributi,

premi e sanzioni civili) entro 30 giorni dalla denuncia;

- effettui la comunicazione al Centro per l'impiego dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Anche in questo caso verrà sanzionata la tardiva presentazione della comunicazione.

In mancanza della comunicazione obbligatoria (C.O.), l'unica documentazione idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione è quella comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS) riferiti all'inizio delle prestazioni di lavoro ed avvenuto prima dell'intervento ispettivo.

L'esibizione di documentazione diversa da quella di carattere contributivo (es. il libro unico del lavoro, il contratto individuale di lavoro, la tessera personale di riconoscimento, la documentazione assicurativa e fiscale) non evita l'applicazione della maxisanzione.

La comunicazione preventiva non è dovuta per le assunzioni effettuate per cause di forza maggiore o a seguito di eventi straordinari (eventi imprevedibili che non consentono di prevedere in anticipo l'assunzione né di procrastinarla). Al fine di evitare l'applicazione della maxisanzione in tali situazioni, l'ispettore dovrà valutare attentamente le concrete circostanze del caso e le giustificazioni adottate per la mancata comunicazione preventiva.

- Regolarizzazione del rapporto avvenuta il giorno stesso del primo accesso ispettivo

Fatta eccezione per le predette situazioni eccezionali (causa di forza maggiore o eventi straordinari), le Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) vanno trasmesse al Centro per l'impiego entro le 24 ore del giorno precedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, anche se cadente in un giorno festivo o non lavorativo.

In linea con tale principio, il Ministero del lavoro ritiene che il medesimo termine debba essere osservato anche nell'ipotesi di regolarizzazione spontanea effettuata prima dell'accesso ispettivo, al fine di non incorrere nell'irrogazione della maxisanzione.

Pertanto, **solo la comunicazione effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo consente di escludere il provvedimento sanzionatorio, a dimostrazione della volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro.**

Secondo tale linea interpretativa si può quindi ritenere che la comunicazione effettuata il giorno stesso del primo accesso, in orario precedente a quello dell'accesso stesso, non eviti l'applicazione della maxisanzione.